

# Messaggio

numero

**7012**

data

17 dicembre 2014

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 13 ottobre 2014 presentata da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari “Gerenti esercizi pubblici e lavoro a tempo parziale”**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione del 13 ottobre 2014 presentata dalla deputata Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari intitolata “*Gerenti esercizi pubblici e lavoro a tempo parziale*”. Prendendo lo spunto da un fatto concreto riportato dalla cronaca (cfr. articoli “Ristorazione: Perché una gerente non può fare la mamma?” del Corriere del Ticino del 30 settembre 2014 e “Behörden schikanieren Beizerin. Weil sie schwanger ist” pubblicato dal Blick online il 6 ottobre 2014) i mozionanti chiedono che il Governo approfondisca la tematica inerente alla compatibilità della funzione di gerente con un’occupazione a tempo parziale al fine di introdurre le necessarie modifiche che permetterebbero al gerente di lavorare ad una percentuale ridotta.

Si precisa avantutto che l’evasione del presente atto parlamentare implica imprescindibilmente la consultazione del messaggio n. 6193 del 1. aprile 2009 concernente la revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici (Les Pubb) del 21 dicembre 1994 e del relativo Rapporto n. 6193R del 5 maggio 2010 della Commissione della legislazione unitamente al verbale della seduta VIII di martedì 1. giugno 2010. Tali documenti risultano indispensabili per l’individuazione delle circostanze che hanno portato all’adozione dell’attuale Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear; RL 11.3.2.1); essi, congiuntamente ai testi normativi, rappresentano infatti uno strumento fondamentale per identificare, attraverso i metodi d’interpretazione legislativa, le intenzioni e gli scopi perseguiti dal legislatore nel contesto della regolamentazione del settore alberghiero e della ristorazione.

Come giustamente menzionato dai deputati, con la Lear si è esplicitamente voluto “*rafforzare il ruolo del gerente, il quale è divenuto unico soggetto giuridico responsabile, destinatario delle decisioni di rilascio o revoca dell’autorizzazione*”. Tale concetto emerge chiaramente sia dal messaggio n. 6193 (cfr. capitolo IV. Peculiarità della nuova Lear, lett. a Una sola persona di riferimento: il gerente, p. 5 e cap. VII Commento ai singoli articoli, ad art. 6, p. 21) sia dal rapporto n. 6193R della Commissione della legislazione (cfr. capitolo Discussione sulle singole modifiche, lett. a Una sola persona di riferimento: il gerente, p. 3). In entrambi i documenti si sottolinea chiaramente la necessità di istituire una persona unica che possa fungere da garante verso le autorità cantonali per il rispetto delle disposizioni di legge nonché per il buon funzionamento dell’esercizio pubblico. Sicuramente la deputata Pelin Kandemir Bordoli, in quanto relatrice del citato rapporto della Commissione della legislazione, rammenterà come fosse stata opinione condivisa

che la **presenza fisica** del gerente costituisse l'elemento essenziale ai fini della concretizzazione degli obiettivi principali della novella normativa. Tant'è che i commissari hanno voluto chiarire a livello di legge formale i casi in cui possono essere rilasciate, a titolo eccezionale, più autorizzazioni di gerenza alla medesima persona, aggiungendo il cpv. 3 all'art. 6 Lear, nel quale viene precisato che ciò può avvenire unicamente laddove gli esercizi sono situati nello stesso stabile oppure costituiscono una sola unità turistica o commerciale in modo da mantenere inalterate da parte del gerente la prontezza di intervento e la possibilità di un costante controllo di quanto avviene nei vari esercizi a lui assoggettati. La Commissione della legislazione ha ritenuto di inserire questa precisazione proprio perché aveva riconosciuto nell'obbligo di presenza del gerente il presupposto indispensabile affinché la volontà di rafforzare il controllo del rispetto delle prescrizioni di polizia e di contrastare e risolvere il problema delle gerenze fittizie si potesse pienamente realizzare (cfr. Rapporto n. 6193R, p. 3).

Per questi motivi, giusta i combinati disposti degli artt. 6 cpv. 2 e 21 Lear rispettivamente 75 cpv. 1 Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1), fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 76, 77 e 78 RLear, vale la regola secondo la quale il gerente svolge la propria attività **a tempo pieno in un unico esercizio**.

Per quanto attiene all'esercizio della funzione di gerente a un grado d'impiego ridotto è di particolare rilievo l'art. 77 RLear. A condizione che siano garantite 20 ore di presenza sull'arco della settimana (cpv. 2 di suddetta norma), la gerenza a tempo parziale può essere ammessa unicamente nei casi di:

- un piccolo esercizio di cui all'art 10 RLear, vale a dire di un esercizio senza alloggio oppure di un esercizio provvisorio, situati in zona periferica con una capienza massima di 50 posti, che dispongono di un numero massimo di tre persone impiegate, compresi il gerente, i famigliari e il personale avventizio oppure di un esercizio con alloggio la cui struttura conta un numero limitato di posti letto, conformemente ai combinati disposti degli artt. 77 cpv. 1 lett. a), 10 RLear e 6 cpv. 1 lett. a), b) e d) Lear;
- un esercizio per il quale non è richiesto il diploma cantonale, segnatamente gli ostelli, le pensioni private di famiglia, le unità abitative sublocate con più di quattro pensionanti, le cantine, le cucine operaie, le mense aziendali, gli agriturismi, i circoli o i club tenuto giusto conto dell'esperienza nel ramo, delle esigenze dell'art. 23 cpv. 1 Ordinanza federale sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1), dell'ubicazione, della capienza e dell'importanza, come dai combinati disposti degli artt. 77 cpv. 1 lett. b), 63, 6 cifra 2, 3 e 4, 7 cifra 3, 6, e 7 RLear e 8 cpv. 2 Lear.

Fatta astrazione dei summenzionati casi circostanziati, il legislatore non ha previsto altre modalità di impiego nella funzione di gerente se non a tempo pieno. Nella fattispecie concreta ci troviamo di fronte a un cosiddetto silenzio qualificato; l'assenza di norme deroganti al principio della gerenza a tempo pieno è dunque espressamente voluta dal legislatore, il quale ha ritenuto che vi fossero degli interessi di polizia preponderanti a giustificazione di tale restrizione. Il gerente di un esercizio ha molteplici responsabilità e obblighi che richiedono da parte sua un controllo costante di quanto avviene nella propria struttura. La presenza fisica all'interno dei locali è stata considerata requisito essenziale per assicurare il diligente svolgimento dell'attività. L'esperienza passata, maturata sotto l'egida della previgente normativa Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, ha dimostrato che l'esistenza di più figure di riferimento, oltre a creare confusione, ostacolava le autorità nell'espletamento dei propri compiti di controllo diminuendone l'efficacia. Da qui l'idea di concentrare in un'unica persona le responsabilità derivanti dalla gestione di un

esercizio pubblico e di pretendere una presenza fisica effettiva durante una buona parte della giornata (8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, art. 75 cpv. 2 RLear).

A mente dello scrivente Consiglio, l'introduzione della gerenza in una forma di lavoro ripartito - anche conosciuto come job sharing - comprometterebbe l'assetto instauratosi, e accrescerebbe il rischio di gerenze fittizie. La gestione ripartita della gerenza su due gerenti per un unico esercizio pubblico renderebbe assai più complesso il lavoro di controllo da parte delle autorità e genererebbe confusione in merito alle responsabilità in caso di irregolarità. A fronte di un rischio accresciuto di abusi e delle innegabili difficoltà derivanti dalla condivisione di un ruolo di responsabilità da parte di due persone, si ritiene che non vi siano i presupposti per discostarsi dall'assetto normativo vigente.

Ritenuto quanto precede questo Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a voler respingere la presente mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegata: Mozione 13 ottobre 2014

## MOZIONE

### Gerenti esercizi pubblici e lavoro a tempo parziale

del 13 ottobre 2014

La nuova Legge sugli esercizi alberghieri e della ristorazione (LEAR) è stata discussa e approvata in Parlamento nel 2010 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2011. L'obiettivo del Consiglio di Stato, che ha proposto la totale revisione della Legge condiviso anche dal Parlamento, era quello di meglio rispondere alle problematiche attuali del settore e di portare a un miglioramento normativo e organizzativo in un settore estremamente importante in Ticino.

In questo contesto, viste anche le accresciute esigenze strutturali e igienico-sanitarie e al fine di combattere le "gerenze fittizie", Consiglio di Stato e Parlamento hanno reputato opportuno rafforzare il ruolo del gerente che è divenuto unico soggetto giuridico responsabile, destinatario delle decisioni di rilascio o revoca dell'autorizzazione.

Sul Corriere del Ticino di martedì 30 settembre viene riportata nell'articolo "Perché una gerente non può fare la madre?" la situazione di una signora che, dopo la gravidanza, vorrebbe continuare a lavorare come gerente al 50%.

La sua richiesta sembra però scontrarsi con la Legge e il relativo regolamento della Lear che nell'ottica di avere un'unica persona responsabile (gerente) prevede un'occupazione a tempo pieno per i gerenti (*Art. 75 del regolamento: Il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio*). Nel regolamento della LEAR sono previste delle eccezioni in cui potrebbe rientrare la situazione esposta nell'articolo.

Il tema sollevato merita però attenzione e un approfondimento da parte del Governo. A parte il caso esposto nell'articolo, vi possono essere altre persone (persone parzialmente invalide ad esempio) che potrebbero volere oppure si trovano nella condizione di dover esercitare a tempo parziale.

Con la presente mozione si chiede al Governo di approfondire la tematica e di introdurre nella Lear o nel relativo regolamento le necessarie modifiche che permettano di risolvere situazioni come quelle sopraesposte.

Pelin Kandemir Bordoli  
Bang - Corti - Garobbio - Lepori -  
Lurati S. - Martinelli Peter